

STUDIO LEGALE  
**FABIO DI CARA**  
AVVOCATO  
PIAZZA MADONNA DI PORTO SALVO 4  
98028 S. TERESA DI RIVA (ME)  
TEL. 3388098271  
PEC: AVV.FABIODICARA@PEC.IT

**TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA**

**SEZIONE LAVORO**

**Ricorso ex art. 700 c.p.c.**

**con istanza per la determinazione delle modalità di notifica ex**

**art. 151 c.p.c.**

Nell'interesse della Dott.ssa **D'AGOSTINO MARY**, ~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~ elettivamente domiciliata in S.  
Teresa di Riva, Piazza Madonna di Porto Salvo n. 4 presso lo studio  
dell'Avv. Fabio Di Cara, c.f. DCRFPS73P02L042O, pec:  
(avv.fabiodicara@pec.it) che la rappresenta e difende, giusta procura  
rilasciata su foglio separato, congiunto al presente atto sia  
materialmente che mediante strumento informatico con estrazione di  
copia informatica per immagine inserita nella busta telematica,

**Contro**

- il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore*, C.F. 80185250588, con sede in Viale Trastevere 76/a 00153 Roma, *ex lege* domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Messina, Via dei Mille, n. 65 Is. 221 (CF 98093490179, pec: ads.me@mailcert.avvocaturastato.it);
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia**, in persona del Dirigente *pro tempore*, C.F.: 80018500829, Via G. Fattori, 60 90146 Palermo *ex lege* domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Messina, Via Via dei Mille, n. 65 Is. 221 (CF 98093490179, pec: ads.me@mailcert.avvocaturastato.it);

- **Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VII – Ambito Territoriale di Messina**, in persona del legale rappresentante pro tempore C.F.: 80005000833 Via S. Paolo Is. 361 - 98122 Messina uspme@postacert.istruzione.it ex lege domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in via dei Mille n. 65 Is. 221, Messina (CF 98093490179, pec ads.me@mailcert.avvocaturastato.it).

### **e nei confronti**

di tutti i docenti iscritti nella Graduatoria Provinciale Supplenza **G.P.S. Scuola Secondaria di I grado ADMM Sostegno fascia 1 dell'ambito territoriale di Messina**, per nomine a tempo determinato scuola secondaria di primo grado, in cui la ricorrente risulta attualmente iscritta rispettivamente nella posizione 259/260 con punti 36,00, e nei confronti dei docenti iscritti nelle **G.P.S. incrociate fascia 1 e G.P.S. incrociate fascia 2** e cioè tutti i docenti che in virtù del riconoscimento "*pleno iure*" della posizione e del punteggio della ricorrente sarebbero scavalcati nella graduatoria/assegnazione dalla ricorrente.

### **FATTO**

In data 28.05.2022 con domanda prot. n. m\_pi.AOOPOLIS.REGISTROUFFICIALE.I.7560141 (doc. 1) la Dott.ssa D'Agostino Mary presentava sulla piattaforma on line del MIUR istanza per essere inserita nelle graduatorie provinciali e nelle graduatorie di Istituto di cui all'art. 4 commi 6 bis e 6 ter della Legge 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 ai sensi del D.M. n. 112 del 06.05.2022.



La ricorrente D'Agostino Mary è iscritta nella Graduatoria Provinciale Supplenza (G.P.S.) per nomine a tempo determinato **scuola secondaria di I grado, Fascia 1 alla posizione 359/360 con punteggio complessivo di punti 36 per il biennio 2022/2024** (doc. 2).

In tale graduatoria sono iscritti i docenti in possesso dell'abilitazione al sostegno conseguito tramite percorso formativo T.F.A., nel caso della ricorrente conseguito presso l'Università degli Studi di Messina.

In data 10.08.2021 con domanda prot. n. m\_pi.AOOPOLIS.REGISTROUFFICIALE.I.8571451 (doc. 3) la Sig.ra D'Agostino Mary presentava sulla piattaforma on line del MIUR domande per le supplenze docenti 2022/23 annuali e fino al termine delle attività didattiche ai sensi dell'art. 5 ter del Decreto Legge 30.12.2021 n. 228 convertito con modificazioni dalla L 25.02.2022 n. 15 e dall'art. 12 dell'O.M. 06 maggio 2022 n. 112 pubblicata in data 01.08.2022, per l'espressione preferenze supplenze annuali/fino al termine delle attività didattiche con l'indicazione delle scuole, dei Comuni all'interno dei quali ricadono gli Istituti Scolastici scelti e con i Distretti Scolastici.

Nell'istanza di partecipazione alla procedura informatizzata finalizzata al conferimento delle supplenze docenti per l'a.s. 2022/2023, la ricorrente indicava le preferenze di sedi ed in particolare indicava: "PREFERENZE SUPPLENZE ANNUALI e/o FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE" con riferimento **al sostegno scuola secondaria di I grado ADMM** tra le varie inseriva



quali sedi **il COMUNE DI MESSINA** (pos. 30, pag. 10 istanza) nonché **tutti i Distretti Scolastici relativi alla Città di Messina e ad alcuni Distretti coalle Scuole della Provincia di Messina** (pag. 11).

Dopo la pubblicazione dei primi bollettini con cui venivano assegnati i posti ai docenti inseriti in posizioni superiori a quelli della ricorrente, in data 20.12.2022, l'U.S.R. Ambito Territoriale di Messina con decreto n. 29505 pubblicava l'VIII bollettino (doc. 4) contenente l'indicazione dei docenti destinatari della proposta di stipula di contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche e successivi decreti di rettifica e la ricorrente non veniva individuata quale destinataria di alcuna supplenza, in quanto **le sedi venivano attribuite a docenti con punteggio inferiore alla Sig.ra D'Agostino Mary e addirittura a docenti appartenenti alle G.P.S. incrociate I e II fascia.**

In data 30.12.2022, l'U.S.R. Ambito Territoriale di Messina con decreto prot. n. 30149, pubblicava un ulteriore elenco/bollettino (IX bollettino) di docenti destinatari di contratti di supplenza (annuali o fino alla fine delle attività didattiche) e le sedi assegnate (doc. 5).

Ebbene, in tutti gli elenchi e gli aggiornamenti effettuati dall'U.S.R. ambito territoriale di Messina, **in maniera illegittima, la ricorrente non è stata individuata quale destinataria di alcuna supplenza e le sedi (già scelte dalla ricorrente) venivano assegnate non solo a docenti con punteggio e posizione in graduatoria inferiori rispetto alla ricorrente ma anche a docenti appartenenti a graduatorie incrociate.**



Nello specifico, con l'VIII bollettino, venivano illegittimamente assegnati gli incarichi presso:

- a)** Ist. A. Luciani con incarico sino al termine delle attività didattiche assegnata alla posizione GPS Incrociate Sostegno Fascia 1 n. 7 – Reggio Caterina;
- b)** Scuola Leopardi, Messina con incarico sino al termine delle attività didattiche assegnata alla posizione GPS Incrociate Sostegno Fascia 1 n. 22 – Crupi Cristina;
- c)** Ist. G. Catalfamo, Messina, con incarico sino al termine delle attività didattiche assegnata alla posizione GPS Incrociate Sostegno Fascia 1 n. 97 – Colloca Francesca Carmela;

Con il IX bollettino, venivano illegittimamente assegnati gli incarichi presso:

- d)** Scuola Leopardi, Messina con incarico sino al termine delle attività didattiche assegnata alla posizione GPS Incrociate Sostegno Fascia 2 n. 67 – Siracusa Salvatore;
- e)** Scuola S. Francesco di Paola, Messina con incarico sino al termine delle attività didattiche assegnata alla posizione GPS Incrociate Sostegno Fascia 2 n. 76 – D'Arrigo Caterina.

La ricorrente più volte contattava l'U.S.R. ambito provinciale di Messina chiedendo chiarimenti in merito alla mancata assegnazione della cattedra Sostegno, considerato che la Sig.ra D'Agostino era nella graduatoria G.P.S. e i posti venivano assegnati a docenti con punteggio inferiore e addirittura appartenenti a graduatorie incrociate a cui si può accedere solo dopo aver esaurito la G.P.S. prima fascia.



Il “silenzio” da parte dell’Ente scolastico ad oggi, è la conferma che la Sig.ra D’Agostino Mary avrebbe avuto diritto ad occupare i posti assegnati con i contratti di supplenza annuali o fino alla fine delle attività didattiche in tutte le sedi di cui alla superiore narrativa, cosa di fatto illegittimamente negata dall’US.R. ambito provinciale di Messina, con gravissimo pregiudizio.

### **DIRITTO**

**1)** Ai sensi dell’O.M. n. 112/2022 (doc. 6) il Ministero dell’Istruzione, per la procedura di conferimento delle supplenze del personale docente per l’anno scolastico 2022/2023 ha adottato l’Ordinanza n. 112/2022, che prevede una procedura informatizzata di assegnazione degli incarichi mediante l’utilizzo di un algoritmo che attribuisce le sedi sulla base di un incrocio tra la posizione in graduatoria degli aspiranti docenti e le indicazioni di preferenza espresse nella domanda di partecipazione.

L’art. 12 comma 3 dell’O.M. n. 112/2022 espressamente prevede che *“Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall’ufficio scolastico territorialmente competente”*.

Ne discende che, **ogni aspirante docente, può liberamente scegliere le sedi ove concorrere per ottenere la cattedra.**



Qualora, si procede all'assegnazione di sedi non scelte dall'aspirante docente, lo stesso viene considerato rinunciataro, solo ed esclusivamente, rispetto a quelle sedi assegnate e non scelte.

Infatti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 4, dell'Ordinanza Ministeriale 112 del 6 maggio 2022, *“Costituisce altresì rinuncia, **limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto**”*.

Dall'applicazione della superiore normativa ne consegue che, l'U.S.P. di Messina: **A)** qualora vi sono dei posti nelle sedi indicate in domanda, l'aspirante docente a pieno titolo ha diritto di concorrere secondo il punteggio e il posto in graduatoria; **B)** qualora si assegnano sedi all'interno della provincia di Messina non scelte, per queste e solo per queste non inserite, l'aspirante docente risulta rinunciataro e si scorrono le posizioni nella graduatoria.

Così non è stato, nel caso di specie, infatti, per le assegnazioni nelle scuole: **a)** Ist. A. Luciani di Messina, **b)** Ist. Leopardi di Messina; **c)** Ist. G. Catalfamo di Messina; **d)** Ist. S. Francesco di Paola di Messina, **sedi specificamente scelte dalla ricorrente**, il sistema informatico e l'U.S.R. Ambito Territoriale di Messina, hanno letteralmente “saltato” la Sig.ra D'Agostino Mary, assegnando i posti a personale in graduatoria occupanti posizioni inferiori o addirittura appartenenti ad altra graduatoria subordinata.

Ovviamente una cosa è la rinuncia all'incarico, altra cosa è la rinuncia (o non indicazione) delle sedi.

**La ricorrente non ha rinunciato ad una proposta di assunzione o ad un incarico, né era assente alle convocazioni, ma**



**si è limitata semplicemente ad esercitare una sua facoltà di scelta delle sedi (come ogni anno).**

Nel *modus agendi* dell'U.S.R. Ambito Territoriale di Messina, sembrerebbe che la mancata convocazione ad un turno di operazioni comporterebbe l'impossibilità di partecipare anche alle operazioni successive, ossia ai turni successivi.

Ossia sembrerebbe che l'U.S.R. Ambito Territoriale di Messina, equipari la mancata convocazione (da parte dell'amministrazione scolastica) ad un turno di operazioni per sede non scelte, ad una sorta di rinuncia anche alle operazioni successive e quindi a tutte le sedi da assegnare nell'ambito della Provincia.

Se così è, tale "equiparazione" è illogica, illegittima ed errata in diritto. È illogica in quanto mentre la convocazione è un atto dell'amministrazione scolastica (che, con la c.d. convocazione, individua i destinatari della stipula dei contratti a tempo determinato, in considerazione dei posti disponibili, del punteggio posseduto e della posizione in graduatoria occupato), la rinuncia è un atto del docente.

È inoltre decisamente errata in diritto poiché, secondo le predette disposizioni, è l'assenza alla convocazione e la non scelta della sede (del docente), non la mancata convocazione (da parte dell'amministrazione), a determinare, similmente a quanto previsto per la rinuncia ad una proposta di assunzione, la perdita della possibilità di conseguire supplenze per l'anno scolastico in corso e per il medesimo insegnamento.

La ricorrente, ha di fatto scelto delle sedi che sono state assegnate ad aspiranti con un punteggio inferiore o appartenenti a





graduatorie subordinate all'esaurimento della G.P.S. Fascia 1 Sostegno ADMM Scuola secondaria di I grado.

\*\*\*\*\*

Quanto detto sinora, trova il conforto della costante giurisprudenza di merito, la quale in tutte le pronunce riguardanti casi come quello della ricorrente ha affermato che, l'indicazione di talune sedi non può legittimare l'assegnazione ad aspiranti docenti in posizioni inferiori o addirittura appartenenti ad altre tipologie di graduatorie.

È quanto mai pacifico che l'operato dell'algoritmo è errato e illegittimo, in quanto, sostiene la giurisprudenza: *“l'attribuzione degli incarichi nelle sedi indicate dalla ricorrente al personale in posizione peggiore rispetto a quella della ricorrente medesima...deriva da un errore (dell'algoritmo)”*.

È quanto mai indubbio che, **l'ordine in cui vengono esaminate le richieste di assegnazione delle supplenze annuali non può che essere dato dal più alto punteggio nella graduatoria G.P.S.** (fra le tante: Trib. Lav. Cagliari, Ordinanza del 07.12.2022).

La mancata scelta di alcune sedi, prosegue la giurisprudenza di merito (Trib. Lav. Latina Ord. 14.02.2022), deve essere considerata rifiuto: *“di partecipare alla procedura per quella sede ma non rinuncia all'intera procedura”*.

L'operato dell'algoritmo è stato considerato illegittimo e come tale l'assegnazione di sedi effettuata ad aspiranti docenti con punteggi inferiori o addirittura appartenenti a graduatoria subordinate è illegittima e come tale deve essere dichiarate inefficace, nulla o



annullabile in sede giurisdizionale (Trib. Lav. Velletri, Ord. 5211 del 07.12.2022).

Da tutto quanto sin qui dedotto, ne deriva che **la Sig.ra D'Agostino Mary sin dal momento di uscita dell'VIII e del IX bollettino aveva diritto a vedersi assegnata una sede di insegnamento che di fatto è stata data ad un docente con punteggio inferiore e/o non avente diritto.**

**FUMUS BONI IURIS e PERICULUM IN MORA**

E' pacifico che i fatti sopra narrati rendono urgente ed improcrastinabile l'adozione di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., ciò anche alla luce della sussistenza dei presupposti richiesti al fine dell'adozione di un provvedimento urgente.

Infatti, quanto alla sussistenza del "***fumus boni iuris***" del presente ricorso cautelare circa la verosimiglianza dell'esistenza in diritto della pretesa azionata, non v'è dubbio che, quanto dedotto nel presente ricorso evidenzia la sussistenza di un diritto violato dai provvedimenti presi dall'U.S.R. Ambito Territoriale di Messina.

La tipologia di assegnazione dell'incarico, oggetto del presente ricorso riguarda un singolo anno scolastico e nello specifico l'anno scolastico 2022/2023, pertanto il ricorso alle procedure ordinarie vedrebbe leso sotto ogni profilo il diritto della ricorrente a causa dell'inesorabile decorrere dell'anno scolastico.

A ciò si aggiunge che nel frattempo, in maniera illegittima il personale docente che occupa il posto spettante alla ricorrente acquisisce punteggi, posizioni e in ultimo anche emolumenti economici che di fatto non sono a loro spettanti in quanto soggetti occupanti in



graduatoria posizioni di gran lunga inferiori rispetto quella occupata dalla Sig.ra D'Agostino, che lo si vuole ribadire ancora una volta avendo un punteggio ed una posizione nella G.P.S. di punti 36 si vede il posto occupato da personale docente con punteggi inferiori e/o attribuiti ad aspiranti appartenenti a graduatorie inferiori (G.P.S. incrociate 1 e 2 fascia).

Le ragioni esposte anche ai superiori punti del presente ricorso, consentono di poter affermare con certezza che in capo alla ricorrente sussista il diritto a poter procedere con il presente strumento cautelare per ottenere l'assegnazione dell'incarico di docente per la scuola secondaria di I grado categoria sostegno ADMM per l'anno 2022/2023.

Quanto alla sussistenza del "***periculum in mora***" lo stesso è insito nella mancata attribuzione alla ricorrente dell'incarico in quanto le supplenze conferite dall'U.S.R. Ambito Territoriale di Messina sono supplenze temporanee fino al termine dell'attività didattica relativa all'a.s. 2022/2023.

Il danno è imminente e non risarcibile per equivalente. È evidente, infatti, che, nel tempo occorrente per lo svolgimento di un ricorso ordinario, il diritto reclamato dalla ricorrente, ossia il conferimento della supplenza per l'anno scolastico in corso, subirebbe un danno non ristorabile.

Peraltro, l'aspetto economico, ossia le mancate retribuzioni sono secondarie a fronte di un danno professionale e di punteggio.

Il servizio espletato, infatti, vale anche, e soprattutto, ai fini dell'attribuzione del punteggio e dello scorrimento in graduatoria.



Il danno cagionato dall'illegittimo operato dell'amministrazione scolastica, pertanto, avrebbe conseguenze negative "a cascata" anche per i successivi anni scolastici sia in relazione al conferimento delle supplenze sia con riferimento alla legittima aspettativa della ricorrente di essere assunta in ruolo.

Pertanto il danno grave ed irreparabile rileva:

- 1) nel corrente a.s., *rebus sic stantibus*, in quanto la ricorrente non ha avuto il posto che le spetta;
- 2) nello scorrimento delle graduatorie e l'immissione di altri insegnanti negli incarichi determinando per la ricorrente la perdita di retribuzione ed annessi;
- 3) in quanto **gli altri docenti, chiamati al suo posto, acquisiranno indebitamente punteggio e posizioni che incideranno nelle graduatorie future.**

#### **Istanza**

**per la determinazione delle modalità della notificazione ex art. 151 c.p.c..**

Con riferimento alla notifica ai controinteressati, si osserva che, anche per celerità ed economia processuale, mancando nelle graduatorie pubblicate dall'U.S.R. Sicilia qualsiasi indicazione di residenza e gli altri dati identificativi dei docenti in graduatoria, sussistono i presupposti per autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. (derogando dalle onerose formalità previste dall'art. 150 cpc), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del MIUR e/o dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina.



Infatti, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso andrà notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che in virtù dell'inserimento "pleno iure" del ricorrente nella competente fascia delle graduatorie provinciali e delle graduatorie di istituto sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio. Tuttavia la notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile, non soltanto in ragione del grandissimo numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti.

Inoltre, la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso. Ma l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106,"....*non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato...*".

Infatti anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio, mentre il



destinatario della notificazione per pubblici proclami dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso , essendo evidente che da un “sunto” non possano trarsi serie previsioni sull’esito della lite.

Per altro verso, la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente.

Ed a tal fine è stata individuata come rispondente la pubblicazione del ricorso, nel testo integrale, sul sito internet del ramo di Amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte.

Tale modalità, peraltro, appare più efficiente, considerato che ormai la modalità telematica è quella usuale per la presentazione delle domande e per la pubblicazione delle graduatorie, sicché il sito internet dell’Amministrazione (nella specie, l’U.S.R.) viene compulsato quotidianamente dagli aspiranti in graduatoria.

Peraltro, la notifica mediante le modalità alternative di cui all’art. 151 c.p.c. incontra il solo limite della effettiva garanzia del diritto di difesa (che, per le ragioni esposte, nel caso verrebbe ampiamente tutelata): - *“La notificazione disposta ai sensi dell’art. 151 c.p.c. è possibile al di fuori di ogni specifico schema normativo purché le forme prescelte siano idonee a garantire la conoscenza del procedimento e il rispetto del diritto di difesa”* (Tribunale Roma, 20/03/2013, n.6044); - *“Il giudice, nel caso in cui autorizzi la notificazione di atti “in modo diverso da quello stabilito dalla legge”, ai sensi dell’art. 151 c.p.c., deve indicare forme che corrispondano allo scopo dell’atto e scegliere modalità che garantiscano il rispetto dei principi fondamentali del diritto di difesa e del contraddittorio”* (Cassazione civile sez. trib.,



25/03/2003, n. 4319); - *“In tema di notificazioni autorizzate dal giudice ai sensi dell’art. 151 c.p.c., le forme devono trovare corrispondenza nello scopo dell’atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio”* (Cassazione civile sez. VI, 11/10/2017, n.23919).

Del resto, questo medesimo Tribunale del Lavoro di Messina (oltre ad altri Tribunali) ha autorizzato in ipotesi analoghe la notifica mediante modalità alternative, ex art. 151 c.p.c.- Infatti tale forma di notifica continua ad essere utilizzata sistematicamente dal G.A. nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all’uopo, il sito all’USR Sicilia all’indirizzo [www.me.usr.sicilia.it/index.php/at-albo-istituzionale](http://www.me.usr.sicilia.it/index.php/at-albo-istituzionale), sezione “Atti di notifica”.

Si chiede pertanto di volere autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell’art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, cioè mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell’USR Sicilia, dell’USR, ambito territoriale di Messina e/o del MIUR.

### **P.Q.M.**

la Dott.ssa D’Agostino Mary rappresentata e difesa come in epigrafe, chiede che codesto On.le Tribunale di Messina – sez. Lavoro -, respinta ogni contraria eccezione e difesa, voglia:

**1.** In via preliminare, mancando nelle graduatorie pubblicate dall’U.S.R. Sicilia e/o dall’U.S.R. ambito territoriale di Messina, qualsiasi indicazione di residenza dei docenti in graduatoria né risultando gli estremi per evincerla, **autorizzare la notifica ex art.**



**151 c.p.c.** (derogando dalle formalità previste dall'art. 150 c.p.c.), mediante pubblicazione del reclamo e del decreto di fissazione udienza nel sito internet dell'U.S.R. Sicilia Ambito Territoriale di Messina e/o del MIUR;

**2.** ritenere, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente in quanto occupante la posizione n. 259/260 con punti 36 della G.P.S. Sostegno ADMM Fascia 1 Scuola secondaria di I grado, ad essere individuata quale destinataria della stipula di un contratto a tempo determinato per l'a.s. 2022/2023, fino al termine dell'attività didattica e/o termine anno scolastico, con preferenza rispetto ai docenti nominati con punteggio inferiore a 36 nella G.P.S. sopra meglio specificata fra quelli attribuiti nel VII e IX turno di convocazioni (decreto AT Messina del 22.12.2022, decreto AT Messina del 30.12.2022 su posto di sostegno ADMM in provincia di Messina, secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di partecipazione e tenendo conto del punteggio conseguito e a far data dall'emissione dei bollettini;

**3.** conseguentemente, per l'effetto, previa disapplicazione dei bollettini di nomina dell'U.S.R. ambito Territoriale di Messina, nella parte in cui hanno attribuito gli incarichi a docenti con punteggio inferiore alla ricorrente della G.P.S. o a docenti appartenenti ad altre graduatorie subordinate in relazione alla classe di concorso ADMM, ordinare all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (U.S.R. Sicilia), Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina ed ove occorra al MIUR di procedere all'assegnazione del posto/cattedra di insegnamento o sostegno alla stessa dovuto secondo il suo punteggio di graduatoria ed in una delle sedi dalla stessa indicate nella domanda presentata in data 10.02.2022;





4. ove necessario a tal fine preventivamente disapplicare ogni utile atto e provvedimento presupposto (O.M., D.M. e decreti di riferimento) e consequenziale, graduatoria provinciale delle supplenze della Provincia di Messina vigente per l'anno scolastico 2022-2023 per la scuola secondaria di I grado Fascia I ADMM);

5. in via istruttoria ammettere ogni mezzo istruttorio utile e conducente ai fini del presente ricorso.

Con ogni altra statuizione necessaria e consequenziale anche in ordine alle spese ed ai compensi del presente giudizio.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile pertanto il contributo è pari ad € 259,00.

Si allega la documentazione per come indicata e numerata nella parte narrativa del presente ricorso.

Santa Teresa di Riva, 20.01.2023

*(Avv. Fabio Di Cara)*

